

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 90° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente **VIGLIANESI**

indi del Vice Presidente **BORRACCINO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (2326) (D'iniziativa dei deputati Tesini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1382, 1383
CIPELLINI, relatore alla Commissione . . . . .	1382
GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1383
MAZZEI . . . . .	1383
PAZIENZA . . . . .	1383
PIRASTU . . . . .	1383
SALERNO . . . . .	1383

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e rinvio:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1384, 1385, 1391 e <i>passim</i>
ASSIRELLI . . . . .	1387
BERGAMASCO . . . . .	1385, 1388, 1399
BORSARI . . . . .	1391, 1393, 1394 e <i>passim</i>
CIPELLINI . . . . .	1392
CROLLANZA . . . . .	1388, 1389, 1391
DE PONTI, relatore alla Commissione . . . . .	1384, 1386 1394 e <i>passim</i>
DE MATTEIS . . . . .	1385, 1387, 1390 e <i>passim</i>
LEPRE . . . . .	1395
MAZZEI . . . . .	1389, 1394
PAZIENZA . . . . .	1392, 1397, 1399
VISENTINI, ministro delle finanze . . . . .	1386, 1387 1388 e <i>passim</i>

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

M A R A N G O N I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (2326), d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi », d'iniziativa dei deputati Tesini, Bandiera, Mariotti e Matteotti, già approvato dalla Camera dei deputati. Su di esso credo che, in quella sede, tutti i Gruppi abbiano manifestato il loro parere favorevole.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, che modifica la materia dell'imposizione fiscale sui proventi degli spettacoli sportivi, riguarda soprattutto le società sportive di calcio. Queste infatti, come è apparso chiaro all'inizio del campionato con la sospensione della pubblicazione del calendario del campionato stesso, stanno attraversando un momento molto difficile, poichè i costi troppo elevati rendono insufficiente il pur ampio interesse che la popolazione dimostra per questo sport.

Il provvedimento in discussione tende a venire incontro alle difficoltà di queste società sportive riducendo l'imposta sugli spettacoli di cui al punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Esso stabilisce che, se negli impianti o aree ove si svolgono spettacoli sportivi almeno il 40 per cento dei posti disponibili è destinato a biglietti di importo fino a 2.000 lire nette, si applicano le seguenti aliquote: per i biglietti del suddetto importo l'imposta è del 4 per cento; per biglietti da lire 2.001 fino a lire 10.000 è del 15 per cento; da lire 10.001 a lire 15.000 del 25 per cento; da lire 15.001 in poi del 50 per cento. Le percentuali di imposta elencate al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, erano le seguenti: fino a lire 300, 4 per cento; da lire 301 a lire 1.300, 15 per cento; da lire 1.301 a lire 8.000, 25 per cento; oltre le 8.000 lire, 50 per cento.

Sembra perciò al relatore che il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento meriti di essere approvato definitivamente in questa sede.

Vorrei comunque fare due osservazioni. Alla quinta riga dell'articolo unico di cui al provvedimento si compone, si fa riferimento « ... al punto due della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica... », mentre quel decreto non parla di tabella, bensì di tariffa. Mi auguro che questa imprecisione non renda necessaria la presentazione di un emendamento, che complicherrebbe l'iter del disegno di legge. Penso che questo piccolo problema possa essere risolto in sede ministeriale.

L'altra osservazione tende più che altro a favorire un chiarimento, una precisazione. Il penultimo comma dell'articolo unico parla di « ... altri impianti chiusi... »: si tratta di puntualizzare cosa si intende per impianti chiusi. È una domanda che il relatore rivolge all'intera Commissione.

Detto questo, il relatore si dichiara favorevole all'accoglimento del provvedimento, e, se gli è consentito, rivolge all'onorevole rappresentante del Governo una raccomandazione perchè analogo provvedimento ven-

ga adottato nei confronti di tutti gli altri spettacoli, non solo quelli sportivi, perchè richieste rivolte a tal fine vengono ripetutamente avanzate anche per altre forme di spettacolo, quali quello cinematografico, sale da ballo e così via.

**P R E S I D E N T E.** Avendo avuto dei contatti diretti con il presidente del CONI, posso rispondere alla domanda del relatore precisando che per impianti chiusi si intende impianti coperti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**P I R A S T U.** Il nostro Gruppo si dichiara, mio tramite, favorevole all'accoglimento del disegno di legge. Riteniamo che l'aspetto più importante del provvedimento consista nell'abbattimento dei costi dei biglietti, cosa che va a favore delle larghe fasce di biglietti a prezzi popolari e che noi condividiamo e propugniamo. Siamo inoltre d'accordo sul chiarimento fornito dal Presidente circa il significato di impianti chiusi. In effetti il termine « impianto » già di per se stesso implica un concetto di qualcosa di definito, delimitato, recintato: se si è sentito il bisogno di aggiungere l'aggettivo « chiuso » evidentemente si è inteso riferirsi agli impianti coperti.

**S A L E R N O.** Interpretando anche il pensiero dei colleghi del Gruppo democratico cristiano, approvo la relazione svolta dal senatore Cipellini ed esprimo il mio giudizio positivo nei confronti del disegno di legge, in quanto con esso si viene a sanare una situazione molto pesante in passato. Lo abbattimento dei prezzi dei biglietti più popolari rende possibile la partecipazione a certe manifestazioni di tanta gente che prima ne era esclusa. Il nostro voto sarà quindi favorevole.

**P A Z I E N Z A.** Anche il Gruppo del MSI-Destra nazionale esprime voto favorevole sul provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**G A L L I,** sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei ripetere quanto ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo si trova di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare, sul quale sia la Camera che il Senato si sono espressi all'unanimità in senso favorevole, per cui non crede sia opportuno opporsi al suo ulteriore iter. Forse non sarebbe male revisionare il provvedimento non solo in riferimento ai due rilievi fatti dal relatore, uno di carattere formale, l'altro di carattere interpretativo, ma anche in riferimento al calcolo degli angoli del diagramma relativo agli importi dei biglietti e alle relative percentuali di imposta; ma stando così le cose il Governo non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge.

**M A Z Z E I.** Gradirei sapere se non sarebbe opportuno approfittare del provvedimento in esame per cercare di estenderne i benefici a tutte le forme di spettacolo.

**P R E S I D E N T E.** In tal modo andremmo al di là del provvedimento in esame. Per raggiungere questi scopi si può presentare un disegno di legge *ad hoc* e la Commissione sarà lieta di discuterlo. Comunque prendiamo atto — e credo di interpretare anche il pensiero del Governo — di questo suo desiderio.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

*Articolo unico.*

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli Enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgano spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 2.000 nette:

corrispettivi fino a lire 2.000 nette, il 4 per cento;

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

corrispettivi da lire 2.001 nette fino a lire 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 10.001 nette fino a lire 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 15.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

#### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili** » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge in discussione è già stato esaminato in sede referente dalla Commissione nelle sedute del 29 ottobre e del 26 novembre, e che in quella sede — nella seduta del 26 novembre — venne istituita una Sottocommissione per l'esame preliminare del provvedimento stesso.

Nella seduta del 26 novembre, inoltre, la Commissione deliberò di chiedere il mutamento di sede del disegno di legge: ne è ora intervenuta l'assegnazione in sede redi-

gente, ed in tale sede diamo oggi inizio alla discussione di esso.

Prego pertanto il relatore, senatore De Ponti, di riferire sul provvedimento, in relazione anche ai lavori della Sottocommissione.

**D E P O N T I, relatore alla Commissione.** Preciso innanzitutto che il mio intervento è teso ad illustrare gli emendamenti che la Sottocommissione — riunitasi la scorsa settimana — ha ritenuto di poter accogliere all'unanimità, ovvero le proposte per le quali è stato raggiunto un pieno accordo tra tutte le forze politiche.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 3. Si tratta in pratica di una precisazione che il relatore ha ritenuto opportuno introdurre, al fine di evitare interpretazioni di comodo al disposto della norma e che, se non erro, aveva trovato il consenso già in Commissione e presso lo stesso Governo. Conseguentemente, la lettera « e » del secondo comma dell'articolo 3, in base allo emendamento approvato all'unanimità in Sottocommissione, risulta così formulata:

« e ) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

Aggiungo che la Sottocommissione non ha ritenuto di fare propria la proposta avanzata da qualche collega di ritoccare anche la cifra di trenta milioni. Pertanto il problema rimane accantonato. Ha affrontato invece — e ritengo risolta — la questione relativa agli investimenti degli enti previdenziali, proponendo il seguente emendamento aggiuntivo alla lettera c) del terzo comma dello stesso articolo 3:

« nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'esenzione si applica anche per gli investimenti immobiliari effettuati nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 65 della legge citata; ».

Con questa formulazione la Sottocommissione ha ritenuto di interpretare il pensiero unanime di tutte le forze politiche. Devo precisare, tuttavia, che ripensando alla materia durante quelle pause rappresentate dai viaggi che dobbiamo fare per adempiere al nostro dovere, mi sono convinto che sarebbe opportuno fare specifico riferimento all'articolo 65 della legge n. 153.

Ecco, quindi, perchè propongo la seguente formulazione:

« nei confronti degli enti che gestiscono forme di assistenza e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'esenzione si applica anche per gli investimenti immobiliari effettuati nei limiti e con le modalità previsti dal citato articolo ».

Il senso mi pare chiaro.

La Sottocommissione ha poi accolto un altro emendamento al quarto comma dell'articolo 3 tendente ad escludere gli immobili di cui alla lettera *d*) del terzo comma dello stesso articolo, in quanto trattasi di immobili non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione.

All'ultimo comma dell'articolo 3, inoltre, la Sottocommissione ha apportato una modifica alla lettera *a*) consistente nel richiamo all'emendamento che è stato apportato alla lettera *c*). Ovvero, sono state aggiunte le parole:

« ad eccezione degli immobili di cui alla precedente lettera *c*) ».

La formulazione, forse, non è felicissima; ne possiamo trovare un'altra. L'importante, tuttavia, è aver fatto il richiamo.

La Sottocommissione ha poi accolto lo emendamento aggiuntivo di un articolo 4-bis, presentato dal senatore Lepre, di cui do lettura:

« Art. 4-bis.

I criteri di applicazione dell'imposta previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688,

devono ritenersi gli stessi regolanti l'applicazione della medesima imposta contenuti nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e cioè che l'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con le aliquote stabilite nel citato articolo 15 ».

Dell'articolo 6, infine, la Sottocommissione ha ritenuto di dare la seguente formulazione:

#### Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1976.

Ciò perchè, per la denuncia, vale la regola secondo la quale la denuncia degli immobili, la cui decorrenza del possesso decennale è scaduta al 31 giugno dell'anno precedente, deve essere fatta comunque nel primo semestre.

Questi, ripeto, i punti sui quali è stata raggiunta unanimità nell'ambito della Sottocommissione. Non ho ritenuto di affrontare ora gli altri rimasti in sospeso perchè, essendo in sede redigente, allorchè discuteremo articolo per articolo, ognuno potrà avanzare le proposte che riterrà più opportune.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**D E M A T T E I S .** Una precisazione. Se non erro, in Sottocommissione è stata raggiunta unanimità anche sulla proposta di aumentare il valore complessivo da esonerare dall'imposta, di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 3, a quaranta milioni. Ricordo che discutemmo dell'aumento da 30 a 50 e fu deciso di elevare il valore complessivo a 40 milioni.

**B E R G A M A S C O .** Esatto.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

DE PONTI, *relatore alla Commissione*. Il relatore, su questo punto, si rimette alla Commissione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Devo premettere che il Governo, nel presentare il disegno di legge in esame, ha ritenuto di rispondere ad una richiesta avanzata ripetutamente da più parti (dalla stampa, dai parlamentari, dai gruppi politici) di assoggettare a imposta gli incrementi di valore della proprietà immobiliare non guadagnati: prescindendo quindi dal fatto speculativo che, nel caso esista, trova collocazione nell'imposta sul reddito.

Questa, dicevo, era la volontà e l'intenzione. Tuttavia, se questa Camera vuole svuotare il provvedimento, è in suo potere di farlo. Il Governo non aprirà una crisi per questo. Ma se così deve essere, desideriamo che il provvedimento vada in Aula, affinché sia chiara la posizione di ognuno. Se dopo tante prediche, infatti, non si vuole una legge che nella sua reale sostanza non ha nulla di esoso e nulla di grave, è indispensabile definire le posizioni di ognuno.

Faccio presente che con il presente provvedimento, fra l'altro, si può assicurare qualche gettito finanziario ai Comuni: ed anche questo obiettivo è nelle intenzioni del Governo. Gettito ben difficilmente valutabile, però, in quanto manca ogni statistica. L'applicazione decennale dell'INVIM sulle società immobiliari ha dato circa 38 miliardi, senza le revisioni: ma le revisioni sono molto difficili perchè non possiamo prendere immobile per immobile per fare delle stime.

Ciò premesso, passo ad esprimere il parere del Governo sugli emendamenti proposti dalla Sottocommissione.

Per quanto riguarda la lettera e) del secondo comma dell'articolo 3, la formulazione originaria è senz'altro sbagliata. Tanto è vero che, pur avendolo fatto presente io stesso alla Camera dei deputati dopo la votazione a scrutinio segreto, molti dei votanti dichiararono che non l'avevano interpretato esattamente. La proposta avanzata oggi dal relatore migliora in parte quella formulazione.

Perchè è sbagliata la dizione originaria?

In base ad essa viene esonerata dall'INVIM la casa di trenta milioni. Quindi, oggettivamente, se una persona possiede cinquanta case da 29 o 30 milioni l'una, gli eredi non pagano INVIM. Il che, appunto, è sbagliato. La proposta del senatore De Ponti apporta una correzione migliorativa, aggiungendo il vocabolo « complessivo ».

Quale inconveniente rimane? Che se uno eredita una proprietà immobiliare del valore di 30 milioni non paga nulla; un altro che eredita una proprietà del valore di 30 milioni e una lira deve pagare l'imposta su tutto il valore immobiliare. Il che costituisce una vera e propria stortura, senza considerare che una tale situazione potrebbe spingere i competenti uffici a compiere accertamenti per 30 milioni e una lira piuttosto che per 30 milioni meno una lira. Inoltre una simile posizione non risolve il problema più sostanziale che è quello di giungere ad un qualche alleggerimento di imposta per le trasmissioni di beni nell'ambito familiare per linea diretta o alla moglie.

La proposta che io faccio va quindi un po' al di là della decisione presa dalla Sottocommissione. Io propongo che si lasci immutato il limite dei 30 milioni complessivi, ma che si introduca una norma che riduca alla metà l'imposta dovuta per la successione diretta di proprietà che superino i 30 milioni di valore.

È la stessa proposta che ho avanzato all'altro ramo del Parlamento. Essa tende ad evitare la eccessiva diversità di trattamento tra chi eredita una casa del valore di trenta milioni e chi ne eredita una del valore di trenta milioni e una lira.

DE PONTI, *relatore alla Commissione*. Credo che la proposta del signor Ministro possa essere accettata: il salto di imposta sussiste sempre, ma per lo meno viene attenuato.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il problema degli enti previdenziali, di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 3 che stiamo esaminando, bisogna ricordare che si tratta di un pro-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

blema molto grosso, cui fa capo un gettito notevole, e su di esso è stato fatto molto rumore soprattutto dall'ente previdenziale dei giornalisti. Cercheremo di venire incontro alle esigenze prospettate, però mi duole dover affermare che la norma elaborata dalla Sottocommissione risulta in pratica inapplicabile. Infatti l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fissa un obbligo quantitativo negli investimenti delle disponibilità — un terzo di esse — ma è impossibile stabilire quale singolo immobile è stato acquistato in linea con il dettato del citato articolo 65 e quale altro in deroga ad esso. Se io possiedo dieci matite non è detto che possiedo una matita numero sette, otto o nove: il fatto di possedere dieci matite rimane un concetto astratto, globale. Ora, siccome l'imposta non colpisce il patrimonio globale o il soggetto possessore, ma ogni singolo bene posseduto, non appare possibile distinguere quale immobile rientri nella previsione dell'articolo 65 della citata legge n. 153 e sia quindi esente, e quale altro no. Si possono dare addirittura casi limite in cui uno stesso immobile ricade per una parte sotto il disposto dell'articolo 65 e per un'altra parte no. Per semplificare tutto il problema e per venire incontro alle esigenze espresse, il Governo propone di ridurre ulteriormente al 25 per cento l'imposta su tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali. Vengono a cadere le esenzioni eliminando una infinità di complicazioni; la percentuale di imposta è dimezzata e come risultato si ha che in linea di massima l'aggravio per gli enti previdenziali, e quindi il gettito, rimangono quelli che sono attualmente. La percentuale del 25 per cento che il Governo propone può essere rivista: personalmente preferirei che fosse portata al 30 per cento. In tal modo si raggiungerebbe — ripeto — lo stesso risultato, ma in modo concreto, senza complicazioni e senza il rischio di approvare una norma che sul piano pratico si rivelerebbe o inapplicabile o tale da togliere alla legge, per questa parte, ogni contenuto.

**D E M A T T E I S .** Credo che le preoccupazioni del signor Ministro siano eccessive. Infatti l'articolo 65 della legge 30 aprile

1969, n. 153, fissa delle disposizioni categoriche cui non si può sfuggire: se un immobile è acquistato in deroga, o non in ossequio ad esse, è facile individuarlo. Quando l'ente assistenziale fornisce l'elenco degli immobili di sua proprietà fornisce anche l'elenco di quelli acquistati in base al disposto dell'articolo 65: gli altri devono pagare la imposta per intero.

**V I S E N T I N I ,** *ministro delle finanze.* Noi, Amministrazione delle finanze, non abbiamo nessuna notizia, nessuna comunicazione, nessun atto catastale che ci dica quali immobili siano in regola o meno con il predetto articolo 65. Non possiamo stabilire se quel certo tipo di investimento è relativo a questo o quell'immobile. Non abbiamo alcun riscontro, quindi non possiamo accertarlo.

**D E M A T T E I S .** In ogni modo nessuno può impedirci di rendere obbligatorio per gli enti previdenziali denunciare specificatamente la natura dei loro investimenti immobiliari.

**V I S E N T I N I ,** *ministro delle finanze.* Se lo scopo è quello di fare in modo che tali enti paghino meno, tanto vale abbassare la aliquota di imposta per tutto l'intero loro patrimonio immobiliare e il risultato è lo stesso. Se lo scopo è invece quello che non paghino nulla, siamo contrari.

**A S S I R E L L I .** Non tutti gli enti previdenziali investono eguali somme nello stesso tipo di investimento. Ognuno è libero di perseguire una sua politica di investimenti e non è giusto limitare in alcun modo la loro autonomia. Una norma, quale quella proposta dal signor Ministro, tendente a livellare l'aliquota di imposta estendendola a tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali, se anche potesse essere accettabile da parte di quegli enti che hanno investito le loro disponibilità in un certo modo, potrebbe essere in contrasto con gli interessi di altri enti che abbiano investito in settori diversi.

Dobbiamo infatti considerare che gli investimenti immobiliari effettuati in ossequio all'articolo 65 della legge n. 153 rappresenta-

vano il terzo dei fondi disponibili da parte degli enti previdenziali al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, ma per alcuni casi, investimenti che trenta anni fa rientravano nella percentuale ammessa dalla legge, oggi possono — con l'aumento dei valori — avere un'incidenza percentuale molto superiore.

Intendiamoci, sono d'accordo con il Ministro: tuttavia una norma siffatta potrebbe creare sperequazioni fra i vari enti di previdenza, a seconda dei criteri che i consigli di amministrazione del tempo hanno usato.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Ma a noi non interessa l'investimento di trent'anni fa, in quanto adesso parliamo di imposta decennale.

B E R G A M A S C O . La *ratio* dello emendamento era di stabilire che gli enti in regola coi loro investimenti immobiliari (cioè il terzo o più del terzo se muniti delle autorizzazioni di legge), per la parte cui hanno ottemperato alla legge sono esentati dall'INVIM. Altro discorso per quelli che hanno costituito un patrimonio immobiliare non in ottemperanza alla legge.

Prego, comunque, il senatore De Ponti di dare lettura dell'articolo 65 della legge n. 153.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Volentieri. Ecco cosa dispone tale articolo:

« Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati — entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicate nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1307, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme ».

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Bene ha fatto il relatore a dare lettura dell'articolo 65. In esso, infatti, non viene data alcuna qualificazione al singolo immobile. È stabilita, cioè, soltanto la percentuale che ogni anno può essere destinata agli investimenti. Ma dalla norma non si può stabilire quale sia l'immobile per cui è avvenuto quell'investimento.

Siccome quella al nostro esame è un'imposta non soggettiva ma oggettiva per ogni singolo immobile, quali sono gli immobili per cui è avvenuto quel determinato investimento, e quindi — in ipotesi — esenti dall'INVIM?

C R O L L A L A N Z A . Mi scusi, signor Ministro, ma ogni volta, ad esempio, che l'Istituto di previdenza dei giornalisti



(mi riferisco a questo istituto perchè ho partecipato come amministratore alla sua gestione) adottava una delibera di acquisto degli immobili, non trascurava di specificare l'importo dell'investimento, e il tipo di immobile (cioè se da affittare oppure da adibire ad uso proprio). Inoltre, l'Istituto dava al Ministero, cioè all'organo di vigilanza — che è il Ministero del lavoro (il quale, a sua volta, aveva bisogno del concerto della Presidenza del Consiglio) — tutti gli elementi di carattere tecnico e finanziario idonei a far valutare i limiti resi obbligatori per tale tipo di investimento dalla legge.

Conseguentemente, non mi pare che l'Amministrazione finanziaria non abbia la possibilità di accertare gli attuali valori di questi immobili; d'altro canto, qualora sorgessero dei dubbi, essa ha la possibilità di chiedere i dati catastali all'amministrazione dell'Istituto e, conseguentemente, avere tutte le precisazioni necessarie.

Ella sostiene che la proposta formulazione della norma possa lasciare dubbi e suscitare perplessità nell'individuare il valore dell'immobile, cioè fino a che punto rientri nel terzo o per una parte lo superi. Ebbene, a me pare che la sua proposta di ridurre al 25 per cento l'imposta su tutto il complesso immobiliare renda di più all'Amministrazione finanziaria di quanto non renda con la dizione redatta dalla Sottocommissione. Ebbene, se è vero che vi sono degli enti che stanno nei limiti del terzo, è anche vero che, per esempio, l'Istituto di previdenza sociale lo supera notevolmente; basta pensare alla imponenza di certi suoi immobili, come il complesso edilizio dell'Augusteo a Roma.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Veda, senatore Crollanza, anche in quanto lei sta dicendo si ha la conferma della inesistenza di una qualificazione dell'immobile. Nel catasto, infatti, non è scritto che quell'immobile rientra nel terzo previsto dalla legge.

Inoltre, anche nelle comunicazioni che gli istituti fanno ai ministeri, ci si limita a dare le caratteristiche degli immobili ma non si fornisce alcuna specificazione. E l'Ammini-

strazione ha bisogno di qualcosa di controllabile.

C R O L L A L A N Z A. Ma sì che lo precisano! Ci sono le delibere.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Ma noi non possiamo prendere ogni singola deliberazione. Quello che voglio dire è che non esiste un qualcosa di esterno alle singole amministrazioni che renda noto quali sono gli immobili rientranti nel terzo stabilito dalla legge.

C R O L L A L A N Z A. Nulla vieta all'Amministrazione finanziaria di chiedere ai singoli enti previdenziali che gli vengano forniti tutti gli elementi di valutazione di cui ha bisogno.

M A Z Z E I. Non accettando la proposta avanzata dal signor Ministro, ci troviamo a dovere affrontare numerose grosse difficoltà. Innanzitutto invito i colleghi a pensare per un momento alla gravosità del compito che verrebbe assegnato all'Amministrazione finanziaria, costringendola di volta in volta a prendere in esame tutte le singole delibere, accertarne la regolarità, la rispondenza alle caratteristiche dell'immobile di cui si chiede l'esenzione. Un lavoro enorme di cui non ci sarebbe alcun bisogno accettando la formulazione del Governo, la quale inoltre avrebbe l'effetto di invogliare gli enti previdenziali a fare investimenti nel settore immobiliare, una finalità, auspicata anche in altre sedi, che andrebbe a vantaggio della situazione generale del nostro paese.

Accettando l'indicazione illustrata dal relatore, in primo luogo — ripeto — rischiamo di soffocare l'Amministrazione finanziaria sotto un enorme cumulo di lavoro di accertamento; in secondo luogo introduciamo nuove forme di pubblicità immobiliare non previste dalle disposizioni vigenti, gravide di rischi e apportatrici di confusioni. Per tali ragioni dichiaro di essere favorevole all'accoglimento della proposta governativa.

D E M A T T E I S . Il principio della imposizione generalizzata estesa a tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali, illustrato dal Governo, non mi pare che possa essere accettato, qualunque sia la misura dell'imposta. Si tratta di enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, per cui una tale misura potrebbe essere molto deleteria. Cito un caso che mi consta personalmente. Uno di questi enti previdenziali è l'INADEL: in base alla legislazione attuale, il dipendente assistito da tale ente che sia colpito da uno stato invalidante prima che abbia raggiunto l'anzianità di 15 anni circa, non ha diritto alla pensione; gli viene però corrisposto un trattamento vitalizio la cui entità viene stabilita sulla base dell'andamento del bilancio tecnico dell'Ente. Attualmente tale vitalizio mi pare che sia di 22.000 lire mensili. Ora, se noi andiamo a gravare il patrimonio immobiliare di questo ente con una imposta pari al 25 per cento, o al 30 per cento come si augurava il signor Ministro, non facciamo altro che ridurre automaticamente questo assegno a 18.000 lire e magari anche a meno. A meno che parallelamente non venga approvata una nuova disposizione legislativa che provveda ad evitare tale stato di cose. Ed io ho preparato un disegno di legge che tende a raggiungere lo scopo trasferendo la materia alla Previdenza sociale.

Logicamente quanto io sto dicendo non ha alcun valore per quegli enti che abbiano commesso delle illegittimità nei loro investimenti o che non abbiano osservato tutte le formalità previste dall'articolo 65 della legge più volte menzionata. Ed io credo che l'indagine non dovrebbe essere poi tanto gravosa, dal momento che quando ciascun ente previdenziale ha fornito all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei suoi beni, ha fornito anche le relative delibere di acquisto da cui devono risultare tutte le caratteristiche dell'acquisto stesso.

Tuttavia, a maggiore garanzia dell'individuazione di eventuali beni per i quali non possa essere richiesta l'esenzione, e di eventuali somme di denaro investite in difformità dalle norme di legge vigenti, potremmo in-

trovare l'obbligo per gli Enti previdenziali di fornire all'Amministrazione finanziaria lo elenco degli immobili in loro possesso, con le relative delibere di acquisto e le successive autorizzazioni dei ministeri alla cui tutela sono sottoposti.

Credo che non sia il caso di insistere sulla proposta del signor Ministro. Oltre agli effetti diretti su alcuni enti che ho ricordato, essa avrebbe senz'altro ripercussioni negative su tutti gli altri enti. E bisogna tener presente che già siamo in una situazione a volte drammatica. Proprio l'altro ieri è venuto da me un anziano avvocato per chiedermi se poteva ottenere il rimborso delle quote assicurative versate.

Non possiamo incidere su una simile situazione con nuove imposizioni fiscali. Su questo la prego vivamente di riflettere, signor Ministro.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Veda, senatore De Matteis, difendendo questa norma così come è, (poichè ora io la difendo così come è e certamente ne ripareremo in Aula) esprimo una lealtà verso la maggioranza. Devo dire che il suo atteggiamento mi sorprende un po', poichè vero è che ognuno è libero di decidere come meglio crede e di prendere le conseguenti posizioni nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, o anche individualmente; però devo dire che alla Camera il Gruppo socialista era perfino contrario alla riduzione dell'imposta al 50 per cento e insisteva perchè rimanesse l'imposizione al 100 per cento. Ripeto che il suo Gruppo in questa sede può esprimere un parere anche opposto a quello dei vostri colleghi della Camera, però io devo mantenere la lealtà verso il Partito socialista che alla Camera era contrario persino alla riduzione al 50 per cento. Non posso andare al di là perchè, a quanto mi risulta, il Partito socialista non mi seguirebbe, e faccio notare che si tratta di un partito che fa parte della maggioranza.

D E M A T T E I S . Evidentemente nell'altro ramo del Parlamento non è stata approfondita adeguatamente la materia, altrimenti l'atteggiamento sarebbe stato diverso.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

L'unica soluzione di questo problema è quella emersa dalla Sottocommissione.

**BORSARI.** Noi ci troviamo di fronte al fatto che sia noi quando ne abbiamo discusso in Sottocommissione, sia il Governo, ci diamo carico delle esigenze degli enti previdenziali: quindi l'aspetto di fondo è recepito da entrambi. A mio parere la soluzione migliore non è quella illustrata dal signor Ministro. La nostra infatti favorisce di più gli enti previdenziali poichè tutela gli investimenti necessari al mantenimento delle riserve matematiche, colpendo quelli che esorbitano da tale compito rientrando così nel campo speculativo. Sarebbe sicuramente la migliore dal punto di vista teorico.

Il Ministro, però, avanza delle obiezioni circa la possibilità di rendere operante una norma del genere. Personalmente non ritengo nè giusto nè opportuno trascurare tale esigenza. Forse sarebbe il caso di considerare ancora a fondo il problema e di depurarne i dubbi che possono ancora esistere, giungendo così ad una conclusione che, al di là della perfezione teorica, abbia una applicazione pratica.

Le tesi del Ministro mi fanno riflettere e me ne faccio carico: se poniamo in essere una norma inapplicabile, non risolviamo assolutamente niente!

Invece, dal momento che il Ministro mi è sembrato d'accordo sul principio di salvaguardare le riserve degli istituti di assistenza e previdenza, sono convinto che un ulteriore periodo di riflessione sul problema possa aiutarci a risolvere i dubbi ancora esistenti.

**CROLLALANZA.** Stiamo dimenticando che sarebbe giusto, non trattandosi di istituti di speculazione, che gli enti di previdenza fossero esentati al cento per cento. Noi abbiamo cercato di ridurre la proposta che era stata concordata da tutti i Gruppi — per non essere in contrasto assoluto con quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento — appunto per trovare un compromesso. Ma la nostra proposta primitiva era quella — come ho già rilevato — di

esentare completamente questi istituti dal pagamento dell'imposta perchè non sono enti con scopi speculativi...

**VISENTINI,** *ministro delle finanze.* Ho già detto all'inizio che la speculazione non c'entra niente!

**CROLLALANZA.** La prego, mi lasci finire. D'altra parte, a prescindere dal fatto che le riserve tecniche devono garantire le pensioni, se le entrate degli Istituti superano anche quella che può essere la quota di riserva da accantonare ai fini del pagamento delle pensioni, non dimentichiamo — ecco il punto — che è in atto tutto un fenomeno inteso a portare le vecchie pensioni ad un rapporto dell'ottanta per cento rispetto a quelle attuali. Quindi, più soldi incassano gli enti di previdenza, e più sono in grado di assicurare un trattamento equo ai pensionati che, durante la loro attività, hanno versato una parte delle proprie retribuzioni agli istituti di previdenza proprio per assicurarsi pensioni adeguate alle loro esigenze di vita.

Ora, se il principio di adeguare le vecchie alle nuove pensioni è valido per gli operai, perchè non dovrebbe esserlo, per esempio, per i giornalisti?

Questa è la ragione per la quale il nostro Gruppo, fin dall'inizio della discussione, ha chiesto che gli istituti di previdenza fossero esentati completamente dall'INVIM, non essendo enti di speculazione. Non dimentichiamoci, poi, che l'assistenza prestata dagli istituti non è limitata solo alle pensioni: c'è l'assistenza medica, farmaceutica, vi sono le borse di studio e tante altre forme assistenziali che è inutile elencare.

Devo confessarle, signor Ministro, che mi meraviglia molto come lei, persona oltre che veramente competente, equilibrata e di buon senso, non si renda conto di questa esigenza.

**PRESIDENTE.** La proposta del senatore Borsari può dare, a mio avviso, la possibilità di riflettere, sia da parte dei singoli Gruppi, sia da parte del Ministro

circa la soluzione tecnica da dare al problema. Per cui propongo di accantonare questo punto e di proseguire nell'esame degli altri punti del disegno di legge.

**P A Z I E N Z A .** Non sono d'accordo. Dal momento che questo punto è di fondamentale importanza, riflettiamo pure, ma è inutile proseguire i nostri lavori sul rimanente, in quanto quest'argomento coinvolge anche scelte politiche che potrebbero portare a modificare pure altre parti del provvedimento.

**C I P E L L I N I .** A mio avviso, sui singoli emendamenti può anche esserci l'unanimità, senza con questo compromettere la decisione politica di questo o quel Gruppo. Non mi pare che l'accantonamento di questo problema pregiudichi il resto.

**P R E S I D E N T E .** Allora, se non si fanno altre osservazioni, il punto relativo agli immobili di proprietà degli enti previdenziali rimane accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto ».

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, sono soppresse le parole: « da parte di imprese costruttrici »

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera *d*), dopo le parole: « trasferiti per causa di morte », sono aggiunte le parole: « o per atto tra vivi ».

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

*a*) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

*b*) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

*c*) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

tembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, semprechè l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base

a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione ».

Ricordo che alla lettera e) del secondo comma vi è un emendamento della Sottocommissione, e che successivamente il Governo ha presentato un suo emendamento che, se non erro, ha trovato d'accordo la Commissione stessa.

**BORSARI**. In sintesi, cosa significa la proposta del Governo?

**VISENTINI**, *ministro delle finanze*. Il Governo propone di ridurre l'imposta al 50 per cento nei casi di trasmissione in linea retta, o a favore del coniuge, a causa di morte, di immobili di valore complessivo non superiore ai 30 milioni.

**DE MATTEIS**. Sono d'accordo.

**BORSARI**. Anch'io sono d'accordo. Però vorrei fare un'altra proposta che considero complementare: introdurre una nor-

ma mediante la quale, quando l'erede dovesse alienare il patrimonio, paghi l'imposta per intero anche per quella parte per la quale esiste l'esonero.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Non è possibile. L'argomento è stato già preso in considerazione in precedenza ed abbiamo visto che la formulazione votata dalla Camera non era esatta. Infatti, secondo il testo della Camera, se una persona ha cinquanta immobili e tutti di valore inferiore ai trenta milioni, gli eredi non pagherebbero niente. Il che era oggettivamente sbagliato. Il relatore De Ponti, ha proposto allora la modifica migliorativa, con l'inserimento della parola « complessivo »; ora per evitare che gli eredi di immobili superiori ai trenta milioni, in linea retta, o il coniuge, abbiano da pagare il cento per cento, il Governo propone questa ulteriore modifica variando la percentuale al cinquanta per cento. In pratica, non facciamo perfezionismi e regolamentiamo tutto.

B O R S A R I . Su questo niente da dire. Io intendevo soltanto fare una proposta che ritengo complementare. Ovvero, mentre per l'eredità concediamo queste agevolazioni — e, ripeto, sono perfettamente d'accordo — intendevo proporre d'introdurre una norma avente il fine da me prima esposto.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. La proposta è chiara, ma solo Dio sa come individuare quel preciso immobile, il quale fisicamente figura insieme a tutti gli altri. La chiarezza in fondo dipende dal buon cuore di chi vuole rispettare o meno le disposizioni di legge. Sul piano pratico, ripeto, diventa una legge inapplicabile.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Se ci si trova di fronte ad un fatto di necessità, non si può e non si deve poter intervenire. Ma se invece qualcuno pensa studiatamente di sfruttare il fatto di avere avuto una eredità per poi rivendere con vantaggio, deve tenere alto il valore dei beni che vuole rivendere, in sede di denuncia di successione, altrimenti poi non ha più con-

venienza, data l'incidenza dell'INVIM sull'incremento di valore.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Io ho fatto riferimento soltanto a cause di morte in modo da evitare complicazioni di passaggi vari. Poichè nessuno uccide il padre per pagare meno INVIM, credo che il problema non sussista.

La proposta del senatore Borsari di fare in modo che nel momento stesso in cui l'erede vende il patrimonio ereditato lo Stato possa recuperare l'agevolazione fattagli tassando per intero il valore dell'immobile, non mi sembra valida perchè non è possibile conoscere la storia di ogni immobile.

M A Z Z E I . Una simile disposizione di legge indurrebbe a non alienare l'immobile.

B O R S A R I . Comporta una valutazione dell'immobile secondo cui quando l'erede lo pone in vendita è chiaro che non ha bisogno di servirsene per proprio uso.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Questa è una valutazione troppo semplicistica perchè le ragioni che spingono l'erede a vendere il patrimonio ereditato possono essere le più disparate, e spesso sono ragioni che non hanno niente a che vedere con la speculazione.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Rimango del parere che i passaggi di proprietà per linea diretta nell'ambito familiare possano meritare una qualche agevolazione.

B O R S A R I . Mi spiace che non si possa procedere ad un accertamento preciso della storia dell'immobile che viene venduto, perchè io vedrei come cosa giustissima il fatto che quando l'erede vende il bene ereditato lo Stato possa recuperare quel 50 per cento di imposta dal quale il bene ereditato è stato esentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo della lettera e) del secondo comma dell'articolo 3, proposto dal-

C<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

la Sottocommissione, e già illustrato dal relatore, di cui do nuovamente lettura, con la precisazione che l'ulteriore emendamento proposto dal Governo andrà inserito — per motivi di tecnica legislativa — nell'ultimo comma dello stesso articolo 3:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

(È approvato).

Secondo quanto stabilito in precedenza, viene accantonata, invece, per i motivi emersi nel corso della discussione, la lettera c) del terzo comma.

**BORSARI.** Prima di proseguire l'esame dell'articolo 3, ricordo alla Commissione che io avevo presentato un emendamento relativo alle procedure di accertamento dell'imposta. Mi riferisco all'esigenza di fare in modo che la partecipazione dei Comuni all'accertamento dell'imposta cessi di essere come è attualmente e divenga più incisiva. Desideriamo che i Comuni partecipino in modo determinante e deliberante all'accertamento, evitando che ne rimanga arbitro a tutti gli effetti l'Ufficio del registro.

**PRESIDENTE.** A questo punto credo di interpretare le intenzioni di tutti proponendo di accantonare l'intero articolo 3. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

#### Art. 4.

Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.

Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto

stesso, si applicano a tutte le società ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Il senatore Lepre aveva presentato un emendamento aggiuntivo, tendente ad inserire dopo l'articolo 4 un nuovo articolo 4-bis. L'onorevole Ministro ne ha preparato una nuova formulazione. Lo prego di darne illustrazione.

**VISENTINI, ministro delle finanze.** Il testo che io propongo è il seguente:

« Le disposizioni previste dall'articolo 6, sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione è sorto anteriormente al 1° gennaio 1976 ».

Mi pare logico che in questa norma venga incluso anche l'articolo 6 della legge sull'INVIM per evitare che il valore del suolo e quello dell'eventuale costruzione sia considerato come se si trattasse di un incremento unico. Infatti il decreto rettificativo del 23 dicembre 1974 ha stabilito che si dia luogo a due tassazioni senza sommare le due cose. Diciamo che anche questo ha carattere interpretativo, come l'articolo 15.

**DE PONTI, relatore alla Commissione.** L'articolo 4-bis introduce la novità dei rapporti di imposta pendenti, ciò che mi sembra veramente giusto.

**LEPRE.** Sono perfettamente d'accordo con la formulazione suggerita dal Ministro, anche perchè, fra l'altro, essa viene a completare il contenuto della mia proposta.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E Metto ai voti l'articolo 4-bis nella formulazione suggerita dal ministro Visentini, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 5 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° luglio 1975,

entro il 31 dicembre 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

La Sottocommissione propone di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

#### Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1976.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Prego il relatore di consentire l'introduzione di alcune precisazioni che, seppure in certo senso potrebbero apparire superflue, ritengo necessarie al fine di dare maggiore chiarezza alla materia.

Ferma restando la validità della proposta della Sottocommissione, sono dell'avviso di mantenere la seconda parte del primo comma dell'articolo 6: « salvo quelle di cui all'articolo 5 che si applicano dal 1° gennaio 1975 ».

Dopo di che direi di mantenere anche il secondo comma, modificando le date. Ovvero, il secondo comma dovrebbe essere così formulato: « Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 30 giugno 1976 e, successivamente, entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio ».

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Dichiaro di non oppormi alla richiesta del Ministro. Però devo anche dire che non capisco il motivo per il quale la dichiarazione debba essere presentata entro il 30 giugno 1976. Se, come sistema, la data della presentazione delle denunce è il 31 luglio, e se l'anno fiscale comincia in concomitanza con quello solare, cioè 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, e se stabiliamo che l'imposta viene applicata a partire dal 1976, non vedo quale ragione ci sia di non attenersi alla regola.



6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Il problema non è tanto una data o l'altra, quanto stabilire una data precisa.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Allora sono dell'avviso sia meglio attenerci decisamente alla regola generale e sostituire la data da lei proposta, 30 giugno, con il 31 luglio 1976.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo 6, quale risulta dagli emendamenti proposti dal Governo e dal subemendamento del relatore De Ponti:

#### Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelle di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Il senatore Pazienza ha presentato il seguente articolo 6-bis:

#### Art. 6-bis.

All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole: "una somma pari al 4 per cento del valore iniziale del bene stesso", sono sostituite con le seguenti: "una somma pari alla svalutazione monetaria verificatasi nell'anno in riferimento, secondo l'indice dell'ISTAT, al valore iniziale del bene stesso".

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Ho già avuto occasione di dichiarare che il

Governo si riserva di fare un provvedimento che deve tener conto — e che terrà senz'altro conto — dei fenomeni che sono avvenuti fino ad ora, ma non dell'inflazione che disgraziatamente si potesse ancora verificare. Il Governo, tuttavia, provvederà con decreto-legge. Ed è bene che il problema non venga risolto in questa sede chè, altrimenti, fino a quando la proposta non si concretizzerà in legge operante, non si registrerebbe più alcun atto e rischieremmo di bloccare tutto.

Ecco perchè prego il senatore Pazienza — ribadendo l'assicurazione che il Governo provvederà ad affrontare il problema con apposito decreto-legge — di ritirare la sua proposta.

P A Z I E N Z A . Le sue dichiarazioni in parte mi tranquillizzano. Fra l'altro, proprio ieri sera leggevo gli atti di un congresso alla Camera di commercio di Pavia dai quali ho potuto rilevare come l'incidenza dell'inflazione, ad esempio, sulla progressività dell'imposta abbia effetti meno paurosi di quanto ritenessi. Ho letto il suo intervento, brillante come al solito, ed anche quelli di altri partecipanti dai quali ho potuto trarre utili elementi per rivedere alcune mie posizioni ed idee.

Per quanto riguarda l'INVIM, il fenomeno dell'inflazione assume un carattere teoricamente a monte della stessa imposta; lo dobbiamo pertanto affrontare. Poichè, onorevole Ministro, ritengo giustificata la sua dichiarazione circa i possibili effetti di dovose modifiche e dato che gli affidamenti che lei ha dato fino ad ora sono stati conseguenti, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al successivo articolo, di cui do lettura:

#### Art. 7.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamen-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

te all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

La Sottocommissione ha proposto la soppressione di tale articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

(Non è approvato).

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 viene accantonato in attesa di risolvere i dubbi relativi all'articolo 3.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Mi informerò sulla possibilità di un riscontro per applicare il sistema proposto dalla Sottocommissione. Se non vi è tale possibilità, si dovrà vedere se il medesimo risultato può raggiungersi in una forma più semplice.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Proporrei, onorevole Presidente, di esaminare i punti dell'articolo 3 che non si riferiscono al problema degli enti previdenziali. È possibile, infatti, che domani mattina sorgano altre questioni e si rinvi il ulteriormente la discussione del disegno di legge

in esame, che desideriamo approvare al più presto possibile.

P R E S I D E N T E. Ricordo che la Commissione ha già approvato la nuova formulazione della lettera e) del secondo comma dell'articolo 3, mentre resta ancora accantonata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso articolo.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un'osservazione sulla lettera d) del terzo comma dell'articolo 3. Sono d'accordo sull'esclusione degli immobili dati in locazione finanziaria. Il Governo si è preoccupato giustamente di concedere questa agevolazione, in mancanza di una regolamentazione dell'istituto del *leasing* finanziario, soltanto a quelle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria. La mia proposta, invece, è appunto quella di privilegiare l'istituto della locazione finanziaria. Mi è stato fatto osservare che manca una sua precisa definizione, ed io non posso che dolermene in quanto sono stato uno dei propugnatori della necessità di questa definizione sin dalla precedente legislatura. Mi sembra che la Commissione sia d'accordo sull'opportunità che gli investimenti degli enti previdenziali possano con canali più robusti ritornare all'attività produttiva dalla quale hanno ricevuto in generale gli introiti, alleggerendo magari gli investimenti immobiliari a favore di altri tipi di investimenti. Ritenendo che in qualche modo l'istituto del *leasing* finanziario possa risolvere questo problema, proporrei di estendere l'esenzione anche per le operazioni di *leasing* finanziario compiute da questi enti. Gli enti previdenziali per formare una società devono chiedere delle autorizzazioni; qualora, però, esercitassero questa attività attraverso lo schermo di una società, verrebbero depauperati delle imposte che la società dovrebbe necessariamente pagare.

Se si riesce a portare avanti la regolamentazione italiana dei fondi comuni d'investimento immobiliare e mobiliare, gli enti potranno acquistare quote di quei fondi. Qu allora non si affronti il problema, gli istituti di previdenza minori, che avrebbero la pos-

sibilità di aiutare le industrie svolgendo una attività di locazione finanziaria, non potranno farlo.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare il senatore De Ponti di sollevare in un momento successivo questo problema, perchè con una modifica che sembra piccola diamo la facoltà agli enti previdenziali di svolgere un'attività che non possono intraprendere. Il problema non è fiscale; indirettamente si va a toccare quella che è l'attività consentita a questi enti.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Io non sono sicuro del fatto che tali enti non possano svolgere un'attività di locazione finanziaria; la verità è che non ci hanno ancora pensato. Sto cercando di fare presente questa possibilità: invece di acquistare immobili da locare, potrebbero comprare impianti industriali.

Se non si adotta questa regola, vi sarà un motivo fiscale per non svolgere tale attività.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Se saranno autorizzati dai loro organi di vigilanza a svolgere tale attività, adotteremo questa regola. Oggi, però, il rischio di comprare l'immobile in via Cristoforo Colombo è molto diverso da quello che si affronta acquistando un grosso impianto per darlo in locazione finanziaria, per esempio, alla Innocenti. Occorre discutere con cautela di tale problema perchè si modificherebbero le attività degli enti, si darebbe un'interpretazione in sede fiscale con effetti sostanziali. Sarebbe necessario allora sentire i Ministri dell'industria e del lavoro.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la lettera d) nella formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione al quarto comma dell'articolo 3, già illustrato dal relatore, tendente ad escludere il riferimento alla lettera d) del comma precedente.

(È approvato).

Passando all'ultimo comma dell'articolo 3, la lettera a) resta accantonata in attesa che venga definita la norma contenuta nella lettera c) del terzo comma. Alla lettera b) dello stesso comma è stato presentato dal senatore Pazienza un emendamento.

P A Z I E N Z A. L'emendamento da me proposto, onorevole Presidente, riguarda l'esonero dall'imposta delle imprese agricole di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. L'imposta è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore dei terreni e fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali. L'emendamento del senatore Pazienza comporterebbe l'esonero dall'imposta; non posso, pertanto, accoglierlo.

B E R G A M A S C O. I terreni destinati ad esercizio di attività agricole costituiscono un bene strumentale, come gli impianti e i macchinari lo sono per l'esercizio dell'impresa.

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Nell'opificio la parte immobiliare copre una percentuale piccolissima (dal 15 al 20 per cento) rispetto alla parte mobiliare. Nelle imprese agricole invece, il valore del terreno è predominante rispetto al totale degli investimenti.

B E R G A M A S C O. Qualora si porti il ragionamento all'estremo, si dovrebbe fare pagare l'imposta integralmente.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. La lettera a) del sesto comma resta in sospeso. Se si seguirà la linea indicata dal Ministro, si dovrà introdurre in quest'ultimo comma un terzo punto.

Per quanto riguarda la lettera b) sorge il problema sollevato dal senatore Pazienza. Il relatore aveva posto tale questione anche in sede di Sottocommissione; ha accennato nel riferire soltanto a quegli emendamenti approvati all'unanimità. Vorrei dire subito che non si tratta di un problema sul quale il relatore s'immola. L'osservazione fatta dal Ministro non mi pare abbia un fon-

damento; vi sono infatti altre attività per le quali l'investimento immobiliare è essenziale. Basta pensare ad un'autorimessa dove l'investimento immobiliare raggiunge il 90 per cento. Noi ci eravamo proposti di evitare di sottoporre al rigore dell'INVIM gli investimenti immobiliari destinati alla produzione: se non mi sbaglio, questo era il pensiero del legislatore. M'inchino al volere della Commissione e prendo nel dovuto conto le affermazioni del Ministro; non potrò, però, evitare — se la Commissione mi conferirà mandato di riferire all'Assemblea — di accennare al problema nella mia relazione, perchè vi è, a mio giudizio, una grossa base d'illegittimità. Non possiamo esentare gli immobili destinati ad attività produttive e non trattare nella stessa maniera quelli destinati ad attività agricole che sono sicuramente produttive. Negli allevamenti di bestiame si può avere un bel numero di capi per un valore discreto rispetto al terreno. Onorevole Ministro, lei ha sostenuto che nelle industrie l'investimento immobiliare non è predominante rispetto al totale degli investimenti. Ciò, secondo me, non ha fondamento. Vi sono casi nei quali gli investimenti immobiliari sono preponderanti ed altri in cui non lo sono. In agricoltura alcune volte il valore attribuito alla terra è altissimo (ma si fa di tutto per abbassarlo perchè si sostiene che altrimenti l'attività agricola non rende niente); vi sono, però, anche casi in cui

il valore patrimoniale della terra non è predominante.

Oltre al timore, sul piano generale, di scoraggiare l'afflusso di capitali all'agricoltura, quello che mi preoccupa maggiormente è l'eventualità che questa norma nasconda un fondo di illegittimità. Non voglio aggiungere altro. Forse sarebbe bene formulare diversamente il testo di questa disposizione in modo che dia meno adito a contestazioni. Qualcuno mi ha fatto presente che sarebbe bene modificare i termini « ... direttamente e continuativamente... ». Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze.*  
Credo che sarebbe opportuno accantonare anche questo argomento.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, accantoniamo anche questo argomento. Nella seduta che terremo domani mattina, riprenderemo l'esame del punto c) del terzo comma e dell'intero sesto comma dell'articolo 3, nonchè dell'articolo 8 del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT GIULIO GRAZIANI